

# **Confagricoltura: consentiti gli spostamenti degli imprenditori agricoli per interventi selvicolturali**

Sono numerosi gli imprenditori che si sono rivolti a Confagricoltura Piemonte per chiedere chiarimenti riguardo a una recente circolare del Comando Carabinieri Forestali del Piemonte che riguarda gli *“spostamenti sul territorio da parte di privati cittadini finalizzati ad eseguire interventi selvicolturali per l’approvvigionamento di legna per autoconsumo”*.

**Confagricoltura** segnala che anche la Regione Piemonte è intervenuta sull’argomento, sempre per quanto riguarda i privati cittadini.

Entrambi gli interventi escludono che questo motivo di spostamento rientri tra quelli consentiti dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 3).

Confagricoltura Piemonte precisa che tale esclusione riguarda unicamente i privati cittadini e non le imprese agricole. L’articolo 2135 del Codice Civile chiarisce che *“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”*. **L’attività di selvicoltura è dunque è propria dell’imprenditore agricolo.**

Il DPCM 3 novembre 2020, all’art. 1, punto 9 – lettera ll) prevede:

*“restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione*

*agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.*

Quindi – sottolinea in una nota Confagricoltura Piemonte – qualsiasi spostamento finalizzato ad attività agricole, tra le quali rientra la selvicoltura, è sempre consentito.

Anche qualora si trattasse di coltivazione o raccolta per autoconsumo da parte di imprenditore agricolo – aggiunge Confagricoltura – il caso è chiarito nella FAQ del Governo che riportiamo di seguito:

FAQ:

**“È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?**

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, **con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.**

Rimane ferma la necessità di produrre un’autodichiarazione che consenta la verifica della legittimità dello spostamento.

